

CITTA' DI CONSELVE
(PROVINCIA DI PADOVA)

Data _____

ORIGINALE

G . C . n . r o 25 del 04/03/2010

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – PROROGA LIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'ANNO 2009 PER L'ANNO 2010**

L'anno **duemiladieci**, addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **18:30** in CONSELVE ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

RUZZON ANTONIO
DEGAN MASSIMO
LAZZARIN MATTEO
CALORE LODOVICO
TOSELLO MARA
PUOZZO ROMANO

Sindaco
vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.	Ass.
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
	Assente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Peraro Dr.ssa Paola .

Il Presidente Sig. **Antonio Ruzzon**, nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

<p>Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni _____ N. _____</p> <p>dal _____ al _____</p> <p>Li,</p> <p style="text-align:center">Il Messo Comunale</p>

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – PROROGA ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'ANNO 2009 PER L'ANNO 2010**

Proposta di deliberazione

Proposta di deliberazione istruita dal Settore Economico-Finanziario Area Tributi - Responsabile del Procedimento Maniero Rag. Laura;

PREMESSO che:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, recante tra l'altro il riordino della disciplina dei tributi locali, stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre di ogni anno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009, pubblicato nella G.U. n. 301 del 29/12/2009, proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010 al 30/04/2010;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, così come modificato dal comma 156 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, che prevede l'adozione della deliberazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'11/02/2009, esecutiva, con la quale si approvavano le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006 che testualmente recita:

- (*.. omissis ...*) *In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine (termine per l'approvazione del bilancio di previsione), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

DATO ATTO che l'art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93 e l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25/06/2008 n. 112 stabiliscono la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 ha stabilito l'esenzione a partire dall'anno d'imposta 2008 dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nei casi previsti dallo stesso articolo, **ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, e A9**, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 504/1992, all'articolo 8 così come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della L. 662/96, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO che successivamente il legislatore con l'articolo 3 del D.L. 11/3/97 n. 50, convertito nella L. n. 122 del 9/5/97, ha integrato il dispositivo dell'articolo 8 del D.Lgs. 504/92 prevedendo che il Comune possa deliberare un aumento della detrazione dell'imposta I.C.I. fino a un massimo di € 258,23 disponendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata anche con riferimento a "categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale";

ATTESO che è volontà dell'amministrazione comunale di non variare in diminuzione le aliquote e in aumento le detrazioni stabilite con la citata deliberazione di C.C. n. 11/2009 per l'anno 2009;

EVIDENZIATO pertanto che trova applicazione la disposizione sopra citata di cui all'articolo 1 comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006, e pertanto si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni ICI dell'anno 2009 anche per l'anno 2010 come di seguito riportato:

1) **aliquote ICI:**

a) **6,20 per mille – ALIQUOTA ORDINARIA.** Si applica a tutti gli immobili non beneficiari di aliquote ridotte o maggiorate. Sono inclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono, altresì, incluse le pertinenze delle unità immobiliari residenziali di cui al successivo punto c);

b) **4,80 per mille – ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 E RELATIVE PERTINENZE** a servizio del fabbricato principale, come meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Sono, inoltre, incluse le seguenti abitazioni, di categoria catastale A1, A8 e A9, come compiutamente disciplinate dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) purchè il parente vi abbia la residenza anagrafica;

- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) **7,00 per mille - ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE** (alloggi locati che non rientrano al successivo punto d), alloggi non locati);

d) **1,00 per mille – ALIQUOTA PER LOCAZIONI AGEVOLATE –**

Premesso che:

- la legge 431/98 all'art. 2 comma 4 dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche inferiore al limite minimo stabilito per legge (pari al 4 per mille), a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili in proprietà, alle condizioni di accordi territoriali definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

- con propria precedente deliberazione n. 19 del 13/02/2006, esecutiva, è stato approvato l'accordo territoriale per le locazioni siglato dalle organizzazioni sindacali dei proprietari (APE Confedilizia – ASPPI - UPPI) e degli inquilini (SICET e SUNIA) ai sensi dell'art.2 c.3 L.431/98 a fronte del quale il Comune si impegna a ridurre sensibilmente l'aliquota ICI a carico dei proprietari, nel rispetto delle disposizioni normative che prescrivono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- il citato accordo territoriale aveva validità di tre anni a decorrere dal deposito dello stesso presso l'Ufficio Protocollo del Comune (deposito avvenuto il 13/02/2006 con prot. n. 3021);

- l'Amministrazione comunale ritiene, comunque, validi i contenuti e le condizioni del predetto accordo territoriale sino a sottoscrizione di un nuovo accordo o, comunque, sino a diversa propria volontà;

L'aliquota si applica agli immobili di proprietà, concessi a terzi in locazione utilizzati da questi a titolo di abitazione principale, alle condizioni dell'accordo territoriale sottoscritto fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e il Comune di Conselve e approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 13/02/2006;

Per usufruire dell'aliquota suddetta il proprietario dell'immobile deve presentare, al protocollo del Comune, entro il 31/12/2010 la seguente documentazione:

- copia del contratto di affitto stipulato, secondo le disposizioni del succitato accordo quadro, e regolarmente registrato;

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro del succitato contratto di affitto (modello F23).

Per le annualità successive:

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (rinnovo) sempre del succitato contratto di affitto (modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

In caso di risoluzione anticipata (rispetto alla naturale scadenza del contratto):

- copia dell'attestazione del versamento della tassa di registro (risoluzione) del succitato contratto di affitto (modello F23), entro il 31/12 dell'anno d'imposta.

2) **detrazioni ICI:**

- **DETRAZIONE ORDINARIA**, per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € **104,00**;

- **DETRAZIONE MAGGIORATA** nella misura di € 250,00 per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, posseduta dai contribuenti nel cui nucleo familiare, considerato al 1° gennaio 2010, vi sia la presenza di **invalidi** per i quali sia stata accertata, con certificato rilasciato dall'ente pubblico competente, una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua;

Si precisa quanto segue:

- per possesso si intende la proprietà o la titolarità di un diritto reale da parte dei contribuenti;

- la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

- i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita autocertificazione, ai sensi della Legge 445/2000 fatte salve le verifiche d'ufficio, attestando il titolo di godimento del bene adibito a propria abitazione principale. Detta autocertificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dal beneficio, entro il periodo d'imposta (16 giugno per coloro che effettuano il versamento in un'unica soluzione; 16 dicembre per coloro i quali versano l'acconto a giugno e il saldo a dicembre) all'ufficio Protocollo del Comune, corredata della documentazione citata.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub a);

DELIBERA

- 1) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta comunale sugli Immobili dell'anno 2009, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2009, si intendono prorogate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 terzo periodo, della L. 296/2006, anche per l'anno 2010;
- 2) di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'articolo 172, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Procedimento Maniero Laura - Settore Economico-Finanziario - Area Tributi e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
- 2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antonio Ruzzon

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucca Dott. Maurizio

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come da attestazione del Messo Comunale.

N. Reg. _____

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucca Dott. Maurizio

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il _____

Conselve, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucca Dott. Maurizio